

NOTA INFORMATIVA N. 48/2021

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il D.L. n. 118/2021, recentemente convertito in legge 21 ottobre 2021, n. 147, introduce dal prossimo 15 novembre un nuovo strumento per aiutare le imprese in difficoltà: la "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa". La nuova procedura conferma quel cambiamento culturale in atto che vede la crisi non più come evento traumatico che segna la fine dell'impresa, ma come momento della vita aziendale che, se affrontato per tempo e in modo efficace, può essere superato, rilanciando l'attività.

1. Requisiti di accesso e caratteristiche della nuova procedura.

L'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere alla camera di commercio territorialmente competente la nomina di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori (ed eventuali altri soggetti), finalizzate al risanamento dell'impresa, ove appaia ragionevolmente percorribile.

Per poter usufruire della nuova procedura l'impresa non deve tuttavia aver già depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (art. 161 l. fall.) oppure per omologazione degli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis l. fall.), nemmeno in via prenotativa (c.d. «concordato con riserva» o «concordato in bianco»).

La composizione negoziata si caratterizza per essere una procedura stragiudiziale - nel senso che non prevede, tranne in alcuni specifici casi di cui si dirà oltre, l'intervento dell'autorità giudiziaria - e tendenzialmente riservata. A differenza ad es. del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, l'avvio della composizione negoziata non è, salvo eccezioni (v. oltre), soggetto ad iscrizione al registro delle imprese e la norma, inoltre, impone all'esperto e a tutti i partecipanti alle trattative il rispetto di un obbligo di riservatezza.

2. Modalità di accesso alla nuova procedura.

La nomina dell'esperto va richiesta utilizzando l'istituenda piattaforma telematica disponibile sul sito internet della camera di commercio a cui devono essere allegati, oltre ad una serie di documenti sociali (gli ultimi tre bilanci, l'elenco dei creditori, le certificazioni inerenti i debiti tributari e contributivi):

- una relazione sull'attività esercitata dall'impresa,
- un piano finanziario per i prossimi sei mesi,
- il programma di iniziative industriali funzionali al risanamento.

Al fine di verificare preliminarmente la sussistenza di ragionevoli prospettive di risanamento, sul sito della camera di commercio sarà disponibile un test pratico di analisi della situazione aziendale. Il test non è obbligatorio ed il suo risultato non è comunque ostativo alla nomina dell'esperto, il quale, in ogni caso, dovrà verificare l'esistenza di concrete possibilità di risanamento.

3. Avvio della procedura e conclusione delle trattative.

A seguito della presentazione dell'istanza, la camera di commercio provvede alla nomina dell'esperto (dottore commercialista, avvocato o consulente del lavoro, competente in risanamento d'azienda, iscritto in un apposito elenco) che, verificata la propria indipendenza, convoca senza indugio l'imprenditore e, se istituito, l'organo societario di controllo per valutare l'esistenza di concrete possibilità di risanamento. Ove queste non siano ravvisabili, l'esperto informa l'imprenditore e la camera di commercio che procede con l'archiviazione dell'istanza (in questo caso, non si può presentare una nuova istanza prima che sia decorso un anno dall'archiviazione).

Viceversa, l'esperto, qualora ritenga che vi siano ragionevoli possibilità di risanamento, incontra le parti (imprenditore, suoi creditori ed eventuali terzi) per avviare le trattative che devono concludersi entro 180

giorni dalla sua nomina (periodo prorogabile di ulteriori 180 giorni qualora tutte le parti lo richiedano e l'esperto vi acconsenta).

Al termine dell'incarico l'esperto redige un'apposita relazione sull'esito delle trattative. Se queste hanno consentito di individuare una soluzione idonea al superamento della crisi, la procedura si conclude alternativamente con:

- un contratto concluso tra l'imprenditore ed uno o più creditori;
- una convenzione di moratoria stipulata ai sensi dell'art. 182-*octies* l.fall. tra l'imprenditore e i suoi creditori avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti e la sospensione delle azioni esecutive e cautelari;
- un accordo, sottoscritto anche dall'esperto, oltre che dall'imprenditore e dai creditori, che produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento previsto dell'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall. (ovvero esenzione da revocatoria degli atti e dei pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo nonché esenzione dal reato di bancarotta preferenziale a carico dei soggetti che li hanno attuati).

La conclusione del contratto tra le parti (se l'esperto nella sua relazione finale lo ritiene idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni) o dell'accordo (sottoscritto anche dall'esperto) consente all'imprenditore di ottenere alcuni benefici fiscali rappresentati dalla possibilità di dilazionare il pagamento dei debiti erariali fino a un massimo di 72 rate mensili e dall'esenzione da tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa prevista dall'art. 88, co. 4 *ter*, T.U.I.R.

Non è viceversa, prevista dalla norma la possibilità di proporre all'erario e agli enti previdenziali il pagamento parziale dei relativi crediti. Tuttavia, si ritiene che, in presenza di debiti fiscali e contributivi rilevanti, l'esperto possa suggerire all'imprenditore di proporre una transazione fiscale *ex art. 182-ter* l. fall. nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Qualora le trattative non siano sfociate in una soluzione condivisa, l'imprenditore può alternativamente:

- predisporre un piano attestato di risanamento ai sensi del menzionato art. 67 l.fall.;
- accedere ad una procedura concorsuale minore (concordato preventivo o accordi di ristrutturazione dei debiti);
- presentare domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- nella peggiore delle ipotesi, chiedere il fallimento in proprio.

4. Gestione dell'impresa durante la procedura e misure protettive.

In pendenza della procedura l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Egli, tuttavia, ha l'obbligo di informare preventivamente l'esperto del compimento di atti straordinari o dell'effettuazione di pagamenti non in linea con le prospettive di risanamento o con le trattative in corso. In questo caso l'esperto, se ritiene che l'atto possa recare pregiudizio ai creditori, ne informa l'imprenditore e l'organo di controllo (ove istituito). Se l'atto viene comunque compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, facendo così venire meno in parte il carattere generalmente riservato della procedura di cui si è detto sopra (§ 1).

L'imprenditore ha in ogni caso l'obbligo di gestire l'impresa in modo da evitare di peggiorare la sostenibilità economica-finanziaria dell'impresa e se nel corso della procedura l'impresa diviene insolvente, ha l'obbligo di gestirla nel prevalente interesse dei creditori.

La norma prevede inoltre una serie di misure agevolative a favore dell'imprenditore che, tuttavia, per essere efficaci prevedono l'iscrizione nel registro delle imprese, facendo così venire meno parte del carattere riservato della procedura, mentre alcune necessitano altresì dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

In particolare, l'imprenditore può beneficiare della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione delle società di capitali in caso di riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.) semplicemente depositando al registro delle imprese una dichiarazione con cui attesta che, sino alla conclusione delle trattative o fino all'archiviazione della pratica, non operano le cause di scioglimento delle società per riduzione del capitale al di sotto del limite legale (art. 2484, co. 1, n. 4, c.c.).

Egli può inoltre chiedere all'autorità giudiziaria:

- la concessione di misure protettive del patrimonio aziendale in forza delle quali i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né intraprendere o proseguire azioni esecutive (le misure protettive a favore dell'imprenditore, tuttavia, non si applicano ai diritti di credito dei lavoratori);
- l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (in caso di successivo fallimento);
- la rideterminazione in via equitativa delle condizioni relative a contratti ad esecuzione continuativa o periodica ovvero ad esecuzione differita qualora le stesse siano divenute eccessivamente onerose a causa della pandemia;
- l'autorizzazione a cedere l'azienda senza gli effetti previsti dall'art. 2560, co. 2, c.c. (responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei debiti antecedenti alla cessione, risultanti dalle scritture contabili dell'azienda ceduta).

5. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Se la relazione finale dell'esperto desse atto che le trattative, pur condotte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può chiedere l'omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Il tribunale, acquisita la relazione finale dell'esperto e un suo specifico parere in ordine ai presumibili risultati della liquidazione, nomina un ausiliario e fissa direttamente l'udienza di omologa del concordato, senza disporre la convocazione in adunanza dei creditori (come avviene nel concordato preventivo ordinario), disponendo, tuttavia, che la proposta sia comunicata a tutti i creditori, i quali possono eventualmente proporre opposizione.

Il tribunale, verificato il rispetto delle cause legittime di prelazione e la fattibilità del piano, omologa il concordato se rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

4 novembre 2021